



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Proemio del Concilio Primo.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Nella medesima congregazione si tratterà parimente, ogni volta che alcuna Donna ricercherà di entrare in questa compagnia, sopra questa sua richiesta: Auertendo, che si possono accettare in questa compagnia Donne di ogni stato, e Maritate, e Vedue, e Vergini: E che, chi di quelle si trouerà esser sotto la podestà d'altrui, habbia prima la licenza da quelli, sotto la cui podestà si trouerà essere: E che niuna s'accetti, se prima non s'habbia l'informazione della vita sua da due delle sorelle elette per questo vfficio dalla Priora.

Prima che si incominci la congregazione, e dopò finita che ella sarà, dicansi quelle orationi, che per tale occasione sono notate nell'vfficio Ambrosiano della Madonna.

Et acciò che siano diligentemente custodite & effettuate le sodette regole & auertimenti, douerà ciascuna delle sorelle hauerne vna copia, la quale ò legga essa, ò facciasi leggere vna volta il mese almeno.

La Priora pariméte faccia, che si leggano in commune nel tempo della congregazione tre volte l'anno; cioè l'vltimo Venerdì dell'anno, il primo dopò la Pasqua, e l'altro secondo il parere del Preuosto, Padre della congregazione.

E qui vogliamo, che ciascuna che entrerà in questa compagnia, sia auisata, che all'osseruanza delle sudette regole niuna delle forelle s'intende esser obligata sotto colpa di peccato mortale ò veniale, più di quello che obliga la professione christiana.

R E G O L E
A P P A R T E N E N T I
A L L E M O N A C H E,

Cauate da i Concilij Prouinciali di Milano, fatte volgari, e ridotte in vn corpo, sotto i titoli del primo,

Di commissione dell' Illustriss. e Reuerendiss. Monsign. il Cardinale di S. Prassede, Arcivescouo.

Proemio del Concilio Primo.



Accio che ne' Monasterij delle dōne regolari, le quali si sono dedicate a Dio nella religione, e si cōserui intiera l'antica disciplina, e se forse in qualche loco ella è stata deprauiata, vi sia restituita; & esse formando la loro vita conforme a quella, possano più espeditamente

trouar riposo nella contemplatione delle cose diuine; Noi commandiamo per la facultà a noi concessa da Pio Quarto Sommo Pontefice, che queste regole di pia e rettamente viuere, le quali sono state ordinate, parte ne' decreti del Concilio Tridentino, parte da noi in questo nostro Prouinciale ad vtilità della nostra Prouincia, secondo che ricerca la qualità di questi tempi, sieno da tutte le Monache che si ritrouano in

CCC que-

questa Prouincia, etiandio da quelle che sono sottoposte alla cura de Regolari, ò per qualunque altro rispetto non sono soggette alla giurisdictione de' Vescouo, in ogni parte offeruate.

Del numero delle Monache.

Conc. 1.

SECONDO che è stato comandato nel Concilio Tridentino, il Superiore costituisca a ciascun Monasterio quel numero di Monache, il quale per le proprie facultà, che si ritroua hauere, e per le consuete limosine, possa essere commodamente sostentato: & vñ diligenza di farlo fra vn anno.

Ne sia lecito accrescere per modo alcuno tal numero, se medesimamente non si accresca al Monasterio tanta entrata, che sia baitante a sostentarlo.

Conc. 2.

Sia poi diligentissimo il Vescouo, in far che tutto ciò s'offerui.

Conc. 3.

Con quella maggiore diligenza che potrà, ess' qu'ca il Vescouo quanto è stato ordinato da Pio Quinto Sommo Pontefice, e dal Santissimo Signor Nostro Papa Gregorio XIII. circa il stabilire il determinato numero delle Monache in ciascuno Monasterio: e questo in tutto lo faccia obseruare, secondo l'autorità che gli dà la detta constitutione, non solo ne' Monasterij di sua propria cura, ma anche nelli sottoposti a Regolari.

Conc. 3.

I Monasterij ne' quali non sono dodeci professe velate, e che non possono con le proprie entrate, ouero con le consuete limosine mantenere tal numero; procuri il Vescouo con ogni studio di trasferirli, e di vnirli con altri Monasterij del medesimo, ò di uerso ordine; chiamati per questo effetto i Superiori regolari, se il Monasterio del qual si tratta, appartiene alla loro cura.

Ma se tale vnione non sarà giudicata espediente, lasci il Vescouo finire col tempo, & annichilarsi quel numero di Monache, tolta loro del tutto la facultà di poter accettare nouitie.

Et i Monasterij di queste Monache, e le entrate di essi Monasterij, sia d' adesso siano adphate ad altri Monasterij, ò luoghi, a' quali per le leggi di quel-

l'ordine parerà che debitamente appartengono.

Quei Monasterij, che per essere fuori di Città, ò terre, il Vescouo giudicherà espediente di trasferire in Città, ò Terre grosse, e sicure; non gli trasferisca però in Chiese secolari, doue si faccia cura d'anime.

Delle Superiori, & altre officiali de' Monasterij.

AMMONISCANO i Vescouo, etiam per editto, se così loro parerà, fra due mesi d'apoi che queste constitutioni saranno publicate, le Abbadesse, & altre qual si voglia Superiori, le quali pretendono che il loro officio di Superiorità sia perpetuo, sotto pena di priuatione, nella quale incorrano incontante; che intermine d'vn altro mese esibiscano ad essi, ò vero a loro Vicarij, & insieme alli suoi Superiori, se sono sottoposte al gouerno de' Regolari, le ragioni che dalla Sede Apostolica sono loro state concesse; acciò si possa vedere se sono rettamante espedite, e di esse, se sia bisogno, dar notizia al Sommo Pontefice: Ma se fra quel tempo preferito non le haueranno esibite, il Vescouo le dichiari priuate di tal dignità, & il loro Superiore vñ diligenza, che altre siano legittimamente elette in loro luogo.

Nissuna Monaca ambisca, ouero in modo alcuno direttamente ò indirettamente, per se, ouero col mezo d'altre, cerchi honori ouero vffici di qualunque sorte del suo Monasterio, sotto pena di dire, & esca, e le sue taurisci in capitolo sua colpa della loro ambitione, baciando per tre Venerdì la terra dinanzi a piedi di ciascuna Monaca; e di più essa sia priuata di quel vfficio, se l'hauerà conseguito, e di tutti gli altri ad arbitrio del Superiore.

Ciascuna Monaca, deposta la propria volontà, & apparecchiata per fare l'vbidienza che le sarà imposta, e proponendosi dinanzi agli occhi solamente la gloria di Dio, e l'vtilità comune del Monasterio, e leggerà a gli honori & vffici quelle, le quali rimosso da loro ogni

affetto